

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2026, n. 540

Piani Nazionali delle attività di controllo sui prodotti chimici e sui prodotti biocidi relativi all'anno 2026 - Presa d'atto - Piano Regionale delle attività in materia di sicurezza chimica da realizzare nell'anno 2026 - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta.

VISTO il documento istruttorio della Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Salute e al Benessere.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co.5, della L.R.28/2001e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di prendere atto del "*Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2026*", trasmesso dal Ministero della Salute (Direzione Generale Corretti Stili di Vita e dei Rapporti con l'Ecosistema), di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto del "*Piano nazionale annuale dei controlli sui prodotti biocidi - Anno 2026*", trasmesso dal Ministero della Salute (Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco), di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto del Piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici, di cui all'Accordo Rep. Atti n.55/CSR del 28 aprile 2022, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regionele Province autonome di Trento e Bolzano, recepito con Deliberazione di Giunta n. 1397 del 15 ottobre 2024;

4. di approvare il *“Piano Regionale delle Attività in materia di sicurezza chimica - Anno 2026”*- allegato alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato *“C”*) - contenente la pianificazione generale dell'attività di vigilanza, informazione e formazione in materia di sicurezza chimica, di competenza delle Aziende Sanitarie Locali, redatto secondo il format tabellare predisposto dal Ministero della Salute in qualità di Autorità Competente Nazionale in materia;
5. di stabilire che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali garantiscano l'effettuazione dell'attività prevista, per il tramite del personale incaricato, sulla base di una pianificazione che preveda tempi, risorse e personale specificatamente dedicati;
6. di disporre lo svolgimento da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali di ulteriori controlli rispetto a quelli previsti dal Piano di cui al precedente punto 4, nel caso in cui gli stessi dovessero rendersi necessari, da realizzare attraverso la collaborazione con i soggetti istituzionali competenti in materia;
7. di incaricare la Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell'esecuzione del presente atto, fornendo tutte le indicazioni di dettaglio, sia in ordine alla necessaria informazione per garantire la puntuale e completa attuazione del *“Piano Regionale delle Attività in materia di sicurezza chimica - Anno 2026”*, sia in relazione alla necessità di attuare particolari modalità di svolgimento dei controlli, affinché – nel rispetto dei criteri e dei principi ivi stabiliti, sia garantita un'efficace attività di vigilanza nei singoli casi emergenti nel territorio regionale;
8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro di procedere con propri atti:
 - a. all'affidamento delle attività di analisi necessarie all'attuazione del Piano regionale approvato con il presente provvedimento individuando uno o più laboratori, tra quelli inseriti nella rete dei laboratori approvata dal Ministero della Salute, da incaricare per lo svolgimento delle attività per un importo non eccedente € 30.000,00 da imputare sul capitolo di spesa U0711021, opportunamente stanziato, e nei limiti degli incassi da effettuare sul collegato capitolo di entrata;
 - b. ai conseguenti adempimenti amministrativi e contrattuali;
 - c. di disporre eventuali modifiche e integrazioni, qualora ritenute necessarie, al *“Piano Regionale delle Attività in materia di sicurezza chimica - Anno 2026”* di cui al precedente punto 4;
9. di provvedere alla notifica, a cura della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, del presente provvedimento all'Autorità Competente Nazionale (ACN) presso il Ministero della Salute, ai Direttori Generali e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali Pugliesi, nonché ai referenti delle Articolazioni Organizzative Territoriali in materia di sicurezza chimica;
10. di pubblicare sul BURP il presente provvedimento in versione integrale, inclusi gli Allegati *“A”*, *“B”* e *“C”*;
11. di dare atto che il presente provvedimento e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale regionale nella sezione *“Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti organi indirizzo politico – Provvedimenti della Giunta Regionale”*.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Piani Nazionali delle attività di controllo sui prodotti chimici e sui prodotti biocidi relativi all'anno 2026 - Presa d'atto – Piano Regionale delle attività in materia di sicurezza chimica da realizzare nell'anno 2026 – Approvazione.

Visti:

- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE n. 2016/679 (GDPR);
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice per la protezione dei dati personali);
- la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata Agenda di Genere;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG)". Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello organizzativo MAIA 2.0" ss.mm.ii. Affidamento incarichi di Direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta Regionale oggetto di rimodulazione." con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro al Dott. Nehludoff Albano;
- Legge regionale n. 18 del 27 ottobre 2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Legge regionale n. 19 del 27 ottobre 2025 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1818 del 19 novembre 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."

Premesso che:

- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 ha istituito in ambito europeo il sistema REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze Chimiche), con lo scopo di assicurare, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della commercializzazione dei prodotti, un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, all'interno di ogni Stato membro dell'Unione Europea;
- con la Legge n. 64 del 06/04/2007 sono state adottate le disposizioni nazionali attuative del sistema REACH, al fine di costituire in ambito nazionale un efficace presidio a fronte dei rischi per la salute e per l'ambiente in relazione alla produzione, al commercio e all'uso delle sostanze chimiche, anche mediante l'individuazione del Ministero della Salute quale Autorità competente nazionale REACH e CLP (ACN REACH-CLP);
- con Decreto del Ministero della Salute del 22.11.2007 sono state indicate le attività necessarie alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- il successivo Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), abrogando le Direttive n. 67/548/CEE e 1999/45/CE, ha modificato e integrato le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 suddetto;
- con l'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29.10.2009 (Rep. n. 181/CSR), (recepito con Deliberazione di Giunta regionale n. 729 del 15 marzo 2010) sono stati definiti i criteri e le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza REACH e CLP sul territorio nazionale, attività prevista dall'art. 125 del citato Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 729 del 15 marzo 2010, integrata con Deliberazione n. 1099 del 26 aprile 2010, è stata istituita, presso il Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei

Luoghi di Lavoro del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, l' Autorità Competente regionale (ACR) REACH-CLP e sono state definite altresì le articolazioni organizzative territoriali a supporto dell' Autorità medesima nonché il sistema istituzionale, funzionale ed organizzativo, volto a garantire l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 nella Regione Puglia;

- il Regolamento (CE) n. 1223/2009 ha dettato la disciplina sui prodotti cosmetici;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina relativa alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
- in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono stati sanciti gli Accordi di seguito elencati, concernenti:
 - o il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione di quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre 2009 nell'ambito del Regolamento REACH e del Regolamento CLP (repertorio n. 88/CSR del 7 maggio 2015);
 - o il sistema dei controlli di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi" (repertorio n. 213/CSR del 6 dicembre 2017);
 - o il Piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici (repertorio n. 55/CSR del 28 aprile 2022);
- con Deliberazione n. 1397 del 15 ottobre 2024, la Giunta Regionale, nel recepire gli Accordi sopra menzionati, ha integrato le funzioni dell' Autorità Competente Regionale (ACR) REACH-CLP, d'ora innanzi "ACR Sicurezza Chimica", previste con DGR n. 729/2010 e 1099/2010, nonché le funzioni di informazione, formazione, assistenza e controllo sul territorio in carico alle articolazioni organizzative territoriali di cui all'art. 3 dell'All. 1 alla DGR n. 1099/2010, ampliandole con quelle derivanti dal recepimento degli accordi citati.

Atteso che:

- il D.P.C.M. del 12.01.2017 "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502" colloca le prestazioni a tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli, tra i Livelli Essenziali di Assistenza e, precisamente, nel livello "Prevenzione collettiva e sanità pubblica" – Area di intervento B "Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati";
- il "Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria" di cui al Decreto del Ministero della Salute del 12.03.2019, inoltre, nell'Allegato I relativo agli indicatori approvati per il monitoraggio dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, ha previsto l'indicatore P08Z "Sicurezza dei prodotti chimici, controlli nella fase di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione", ad ulteriore conferma che tale attività rappresenta adempimento imprescindibile da parte delle stesse Aziende Sanitarie Locali;
- il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026–2031, in via di approvazione, si pone in linea di continuità con gli indirizzi strategici già consolidati nel precedente ciclo programmatico. In particolare, nell'ambito "salute, clima e biodiversità" promuove la programmazione e la realizzazione di interventi di controllo in materia di sicurezza chimica, trasversali agli ambienti di vita e di lavoro e ai prodotti immessi sul mercato. Tali interventi saranno attuati attraverso la predisposizione annuale di un Programma regionale di controllo dei prodotti chimici.

Considerato che:

- in data 28 aprile 2022 - Rep. Atti n. 55/CSR, è stato sancito, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'Accordo concernente il "Piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici" – recepito con Deliberazione di Giunta regionale n. 1397 del 15 ottobre 2024;

- in applicazione degli accordi in materia di sicurezza chimica, l'Autorità competente nazionale in materia di sicurezza chimica adotta i Piani Nazionali delle attività di controllo sui prodotti chimici e sui prodotti biocidi e fornisce le linee guida concernenti le modalità di attuazione delle attività di controllo, prendendo in considerazione le indicazioni fornite annualmente dall'ECHA e le risultanze delle attività di controllo degli anni precedenti;
- con nota prot. n. 0009291-23/12/2025-DGCSV-MDS-P, il Ministero della Salute (Direzione Generale Corretti Stili di Vita e dei Rapporti con l'Ecosistema) in qualità di Autorità Competente Nazionale REACH-CLP, ha:
 - o notificato alle Regioni e alle Province Autonome, quale documento di programmazione per lo svolgimento sul territorio nazionale dell'attività di vigilanza REACH e CLP per l'anno 2026, "il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici (PNC) – Anno 2026", riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - o disposto che le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009, programmino, per l'anno 2026, numero e tipologia delle attività di controllo, ciascuna sulla base delle proprie specificità territoriali;
 - o indicato nell'Allegato 1 del medesimo Piano, nel contesto dell'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR), riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, l'ACN REACH-CLP, i "Laboratori ufficiali di controllo" sulla base delle individuazioni delle Regioni e Province autonome a cui far riferimento per l'esecuzione delle analisi delle matrici campionate;
- con nota prot. n. 0005252-21/01/2026-DGDMF-MDS-P, il Ministero della Salute (Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco (Ufficio 8 Biocidi e cosmetici) in qualità di Autorità Competente Nazionale in materia di biocidi ha trasmesso il "Piano nazionale annuale dei controlli sui prodotti biocidi per l'anno 2026", da realizzare attraverso l'armonizzazione delle strategie e delle modalità operative dei controlli, tenendo conto della programmazione contenuta nel Piano Nazionale per il Controllo dei Prodotti Chimici (PNC dell'Autorità Competente REACH/CLP);
- entrambi i Piani prevedono che le ispezioni debbano essere condotte da personale indicato al paragrafo 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009, formato in specifici corsi istituzionali da realizzare secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida per la conduzione dei controlli REACH-CLP di cui all'Allegato A, paragrafo 7, dell'Accordo Stato-Regioni citato.

Considerato che:

- l'ACR-sicurezza chimica, sulla base di quanto concordato con i referenti delle articolazioni territoriali a suo supporto, negli incontri preparatori avvenuti a livello regionale, nelle date del 10 febbraio e 3 marzo 2026, ha predisposto il "*Piano Regionale delle Attività in materia di sicurezza chimica da realizzare nell'anno 2026*", realizzato secondo il format tabellare di programmazione elaborato dal Ministero e riportato nell'Allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il Piano regionale contiene il quadro riassuntivo delle attività di controllo, formazione e informazione da effettuare a cura delle Aziende Sanitarie Locali nell'anno 2026. Nello specifico prevede complessivamente:
 - o l'erogazione di tre corsi a valenza regionale di cui uno di ricaduta del corso ECHA che il Ministero organizza annualmente;
 - o la realizzazione di venti eventi informativi a carico delle Articolazioni Organizzative Territoriali;
 - o l'attività di campionamento complessiva da assicurare su base regionale da ciascuna Azienda Sanitaria Locale, riportata nell'Allegato C;
- le attività di vigilanza si svolgeranno attraverso l'impiego del personale delle Aziende Sanitarie Locali, esperto e adeguatamente formato, autorizzato allo svolgimento delle attività previa verifica da parte del Direttore Generale del possesso dei requisiti di cui alla Determina Dirigenziale n. 256 del 21 ottobre 2024. Il personale sarà coadiuvato, per quanto riguarda lo svolgimento delle attività

- analitiche di laboratorio, dal personale dell'ARPA Puglia e di altri laboratori appartenenti alla Rete Nazionale dei Laboratori di cui all'Allegato 1 del PNC 2026;
- oltre all'attività di controllo indicata nel Piano Nazionale, potrebbero essere richiesti sul territorio regionale ulteriori controlli derivanti da eventuali segnalazioni provenienti dall'ACN (Autorità Competente Nazionale-Min. Salute), anche su segnalazione dell'ECHA o di altri Stati membri, da Autorità per i controlli afferenti ad altre Regioni o Province autonome, da altre Istituzioni, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale di prendere atto del "Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2026" di cui all'Allegato A, il "Piano Nazionale dei Controlli Ufficiali sui Prodotti Biocidi - Anno 2026" di cui all'Allegato B e di approvare il "Piano Regionale delle Attività in materia di sicurezza chimica da realizzare nell'anno 2026" di cui all'Allegato C.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento prevede una spesa di € 30.000,00, che troverà copertura sul capitolo di spesa U0711021 (Bilancio Autonomo - CRA 15.04 - Missione 13 - Programma 1 - Titolo 1 - p.c.f. U.1.03.02.99), opportunamente stanziato, e nei limiti degli incassi da effettuare sul collegato capitolo di entrata.

Tutto ciò premesso, al fine di procedere con la presa d'atto dei Piani Nazionali delle attività di controllo sui prodotti chimici e sui biocidi – anno 2026 e all'approvazione del Piano Regionale delle attività in materia di sicurezza chimica da realizzare nel 2026, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. a) e d) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:

1. di prendere atto del "*Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2026*", trasmesso dal Ministero della Salute (Direzione Generale Corretti Stili di Vita e dei Rapporti con l'Ecosistema), di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto del "*Piano nazionale annuale dei controlli sui prodotti biocidi – Anno 2026*", trasmesso dal Ministero della Salute (Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco), di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto del Piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici, di cui all'Accordo Rep. Atti n. 55/CSR del 28 aprile 2022, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recepito con Deliberazione di Giunta n. 1397 del 15 ottobre 2024;
4. di approvare il "*Piano Regionale delle Attività in materia di sicurezza chimica - Anno 2026*" - allegato alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato "C") - contenente la pianificazione generale dell'attività di vigilanza, informazione e formazione in

materia di sicurezza chimica, di competenza delle Aziende Sanitarie Locali, redatto secondo il format tabellare predisposto dal Ministero della Salute in qualità di Autorità Competente Nazionale in materia;

5. di stabilire che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali garantiscano l'effettuazione dell'attività prevista, per il tramite del personale incaricato, sulla base di una pianificazione che preveda tempi, risorse e personale specificatamente dedicati;
6. di disporre lo svolgimento da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali di ulteriori controlli rispetto a quelli previsti dal Piano di cui al precedente punto 4, nel caso in cui gli stessi dovessero rendersi necessari, da realizzare attraverso la collaborazione con i soggetti istituzionali competenti in materia;
7. di incaricare la Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell'esecuzione del presente atto, fornendo tutte le indicazioni di dettaglio, sia in ordine alla necessaria informazione per garantire la puntuale e completa attuazione del *"Piano Regionale delle Attività in materia di sicurezza chimica - Anno 2026"*, sia in relazione alla necessità di attuare particolari modalità di svolgimento dei controlli, affinché – nel rispetto dei criteri e dei principi ivi stabiliti, sia garantita un'efficace attività di vigilanza nei singoli casi emergenti nel territorio regionale;
8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro di procedere con propri atti:
 - a. all'affidamento delle attività di analisi necessarie all'attuazione del Piano regionale approvato con il presente provvedimento individuando uno o più laboratori, tra quelli inseriti nella rete dei laboratori approvata dal Ministero della Salute, da incaricare per lo svolgimento delle attività per un importo non eccedente € 30.000,00 da imputare sul capitolo di spesa U0711021, opportunamente stanziato, e nei limiti degli incassi da effettuare sul collegato capitolo di entrata;
 - b. ai conseguenti adempimenti amministrativi e contrattuali;
 - c. di disporre eventuali modifiche e integrazioni, qualora ritenute necessarie, al *"Piano Regionale delle Attività in materia di sicurezza chimica - Anno 2026"* di cui al precedente punto 4;
9. di provvedere alla notifica, a cura della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, del presente provvedimento all'Autorità Competente Nazionale (ACN) presso il Ministero della Salute, ai Direttori Generali e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali Pugliesi, nonché ai referenti delle Articolazioni Organizzative Territoriali in materia di sicurezza chimica;
10. di pubblicare sul BURP il presente provvedimento in versione integrale, inclusi gli Allegati "A", "B" e "C";
11. di dare atto che il presente provvedimento e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale regionale nella sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti organi indirizzo politico – Provvedimenti della Giunta Regionale".

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co 3, lett da a) a e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia" adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.


La Responsabile E.Q. "Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"

(Francesca Giangrande)

 Francesca Giangrande
27.04.2026 09:50:36
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione "Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"

(Nehلودoff Albano)

 NEHLUDOFF ALBANO
27.04.2026 17:13:43
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni in merito alla presente proposta di DGR.

Il Direttore di Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale"
(Vito Montanaro)

 VITO
MONTANARO
27.04.2026
21:26:58
GMT+02:00

L'Assessore alla Sanità e al Benessere ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'assessore alla Salute e Benessere
(Donato Pentassuglia)


 Donato Pentassuglia
28.04.2026 09:46:46
GMT+02:00

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

 Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 28/04/2026 17:21
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

ALLEGATO "A"

 NEHLUDOFF ALBANO
27.04.2026 17:14:48
GMT+02:00



Ministero della Salute

**Piano Nazionale delle Attività di Controllo
sui Prodotti Chimici
Anno 2026**

1° gennaio 2026

**PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DEL REGOLAMENTO (CE) N.
1272/2008 (CLP)**

ANNO 2026

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
1. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	4
2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DOCUMENTALE.....	5
2.1 - Obiettivi del controllo.....	5
2.2 - Metodi di individuazione delle imprese verso cui orientare il controllo	6
2.2.1 - Target group	6
2.2.2 - Criteri di valutazione del rischio per la selezione delle imprese	6
2.3 - Principali tipologie di prodotti verso cui orientare il controllo	7
3. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALITICO.....	8
3.1 - Obiettivi del controllo analitico.....	8
3.2 - Metodi di individuazione delle imprese	9
3.2.1 - Target group	9
3.2.2 - Criteri di valutazione del rischio per la selezione delle imprese	9
3.2.3 – Principali fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo.....	9
3.3 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo.....	10
4. ATTIVITÀ DI INDAGINE.....	10
5. INVIO ALL'ACN REACH-CLP della PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI.....	10
6. CAMPAGNA MIRATA	11
7. RENDICONTAZIONE DEI CONTROLLI DOCUMENTALI E ANALITICI	11
8. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI.....	11
9. ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONTROLLI.....	12
10. ELENCO TABELLE.....	12
LISTA ACRONIMI	21
ALLEGATO 1	22
ALLEGATO 2	23

INTRODUZIONE

Il presente Piano è stato predisposto dal Ministero della salute, in qualità di Autorità competente nazionale per l'implementazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), e del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), di seguito "ACN REACH-CLP", e in qualità di Autorità di sorveglianza del mercato come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, in ottemperanza all'accordo Stato/Regioni del 29/10/2009 (Rep. atti n. 181/CSR), con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale Sicurezza Chimica, del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto superiore di sanità e della Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) di cui allegato 1 del medesimo Piano.

La sua attuazione assolve, relativamente alle attività di controllo, a quanto indicato all'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 concernente la definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Supplemento. Ordinario n.15).

Il presente Piano accompagna in continuità la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico dei controlli, necessarie al perseguimento degli obiettivi di cui al Piano nazionale di prevenzione 2020-2025, declinati nei rispettivi Piani regionali di prevenzione, quale ad esempio quello concernente la necessaria integrazione tra il presente piano di controllo e piani di controllo emanati da altre autorità competenti per settori specifici quali ad esempio il piano di controllo dei prodotti biocidi, dei prodotti fitosanitari, dei prodotti fertilizzanti, dei prodotti cosmetici, in attesa del Piano nazionale di prevenzione 2026-2031.

Nel contesto del contrasto alla pandemia (SARS COV 2) si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti/igienizzanti/sanificanti; pertanto si ritiene opportuno per l'anno 2026 continuare i controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e scheda dati di sicurezza (SDS), su tali prodotti, sia allo stadio di prodotto non finito che allo stadio di prodotto finito, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall'Autorità giudiziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dai NAS del Corpo dei Carabinieri.

Il presente Piano favorisce la partecipazione italiana al progetto REF-14 del Forum dell'ECHA che mira al controllo della classificazione, etichettatura e imballaggio delle miscele pericolose; inoltre il presente Piano continua a sostenere, sulla base della metodologia sviluppata nel contesto del progetto REF-10, il controllo integrato sui prodotti laddove siano coinvolte altre normative oltre al regolamento REACH, quali il regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli, invitando alla cooperazione fra diverse autorità coinvolte.

Le attività svolte a supporto degli USMAF-SASN e in cooperazione con le dogane sono parte integrante del presente piano¹.

Il presente Piano riguarda prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, quali il regolamento REACH e il regolamento CLP, pertanto rientranti nell'ambito di applicazione

¹ Nota prot. 0022111 del 25/07/2024-del Ministero della salute concernente il coinvolgimento USMAF-SASN per le attività di controllo delle Autorizzazioni e Restrizioni REACH su merci in importazione da paesi extra-EU.
Nota prot. 0027360 del 12/09/2024 concernente il progetto fra Ministero della Salute e Agenzia delle dogane e dei monopoli "REF-12 IT".

del regolamento UE 2019/1020; ne deriva che il presente piano è parte integrante della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui all'articolo 13 del regolamento UE 2019/1020 e ne favorisce la predisposizione di analisi di rischi utili anche ad elaborare dei profili dei rischi da parte delle dogane.

1. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Le attività sono condotte sulla base di una valutazione del rischio e in riferimento alla "Linea guida per la conduzione dei controlli REACH-CLP di cui all'Allegato A, paragrafo 7 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n.181/CSR)" di cui al decreto dirigenziale del 8 ottobre 2019 del Ministero della salute e sue s.m.i.

Le attività di controllo considerano le seguenti indicazioni:

- a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l'associazione sostanza-status di registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
- b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori e cutanei, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB.
- c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
- d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR). Per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l'attività in campo.
- e. Le ispezioni di cui al punto d), sono condotte da personale indicato al paragrafo 5 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 formato negli specifici corsi istituzionali.
- f. Le attività di analisi di sostanze, miscele e articoli, nonché delle sostanze nei comparti ambientali o negli ambienti di vita e di lavoro, di cui al presente Piano sono condotte dai laboratori ufficiali di controllo indicati nell'allegato 1 del presente Piano, in linea con quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) e secondo le ulteriori indicazioni di cui all'allegato 2 del presente documento.
- g. Le attività di controllo concernenti le vendite on-line sono eseguite anche in sinergia con l'ACN REACH e CLP.
- h. È possibile eseguire attività di controllo effettuate in remoto con videoconferenza, in coerenza con altre attività di controllo effettuate in ambito di Prevenzione collettiva e in ambito ambientale. Per tali attività di controllo è prevista la rimodulazione delle ordinarie modalità procedurali e degli obiettivi di controllo al fine di rendere appropriati e sostenibili i controlli.
- i. Le autorità preposte al controllo, secondo la propria organizzazione, predispongono il prelievo/campionamento del campione, nel numero appropriato di aliquote, anche in modo mirato su articoli, sostanze o miscele svolgendo un'attività di selezione tramite l'eventuale utilizzo di strumenti informatici e/o tecnici. Il campione selezionato ovvero l'aliquota/e, come indicato nell'Accordo CSR N. 88/2015, è inviato al laboratorio per il controllo analitico e l'emissione del Rapporto di Prova.
- j. Le attività di controllo in frontiera sono eseguite in linea con le istruzioni operative fornite da ADM agli Uffici doganali.

In fase di ispezione, si evidenzia l'utilità di un'azione integrata tra il Servizio sanitario regionale e i Laboratori di controllo di cui all'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR).

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DOCUMENTALE

L'attività di controllo è eseguita nel rispetto delle metodologie acquisite dai progetti REACH-ENFORCE (REF) e dai progetti pilota adottati dal Forum dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)

2.1 - Obiettivi del controllo

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF nonché ai progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA tenendo conto della valutazione del rischio, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno nella:

- Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per:
 - i. sostanze intermedie registrate con modalità ridotta per la verifica delle condizioni strettamente controllate e della veridicità dell'uso intermedio
 - ii. sostanze rientranti nel processo DEV (dossier evaluation) e/o SEV (substance evaluation) per le quali non risulta, su indicazione dell'ECHA, l'aggiornamento del dossier da parte dell'impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)
 - iii. sostanze per le quali specifiche attività di controllo anche di altre Autorità hanno mostrato dubbi circa la corrispondenza con quanto dichiarato nel dossier di registrazione (es. sostanze derivanti da impianti di produzione di energia o da processi di recupero)
- Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH).
- Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH).
- Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH).
- Verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH).
- Verifica della conformità delle (e)SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH).
- Verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH).
- Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP).
- Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP).
- Verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP).
- Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detersivi liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP).

- Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (articolo 40 del regolamento CLP).
- Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP).
- Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP).
- Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP).
- Verifica documentale associata alla non conformità emergente ai risultati dell'attività analitica di cui al paragrafo 3.

Facendo riferimento alla metodologia nazionale proposta per la partecipazione italiana al progetto REF-10 in materia di controllo chimico integrato, laddove la sostanza, miscela o articolo oggetto del controllo rientri, oltre che nel campo di applicazione dei regolamenti REACH e CLP, anche nel campo di applicazione di altra connessa normativa (Direttiva giocattoli, Direttiva RoHS e regolamento POPs) il controllo sarà svolto anche favorendo la comunicazione con le rispettive autorità di riferimento².

Per il 2026 si consiglia anche un focus su prodotti importati già presenti sul territorio, anche impiegando la cooperazione con gli uffici doganali, nonché controlli sui siti web che li vendono.

2.2 - Metodi di individuazione delle imprese verso cui orientare il controllo

2.2.1 - Target group

Imprese (anche operanti on line) appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di:

- sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell'importazione territoriali;
- sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla *candidate list*³ e agli allegati XIV, contenente la lista delle sostanze per cui è obbligatoria l'autorizzazione, e l'allegato XVII, contenente le restrizioni, ai sensi del regolamento REACH, ponendo particolare attenzione alle più recenti restrizioni in vigore e alle sostanze in allegato XIV, con data di scadenza nell'anno 2025.

in correlazione al paragrafo 1.2.

2.2.2 - Criteri di valutazione del rischio per la selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti.
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 152/06.

² Modelli di comunicazione di cui alla "Linea guida per la conduzione dei controlli REACH-CLP di cui all'Allegato A, paragrafo 7 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n.181/CSR)" di cui al decreto dirigenziale del 8 ottobre 2019 del Ministero della salute e sue s.m.i.

³ Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione disponibile al link <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

- Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e/o gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro.
- Imprese comunicate dall'Autorità competente nazionale, a seguito delle richieste di attività di controllo di ECHA.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero ottenute dall'Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome, dalla Direzione Territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente.
- Imprese individuate dagli uffici doganali, e comunicate anche per il tramite degli USMAF-SASN, per spedizioni in cui si sospetta la non conformità ai regolamenti REACH e CLP.
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line situate su tutto il territorio italiano, anche in Regioni/PA differenti da quella di appartenenza dell'Autorità che esegue il controllo, ovvero situate in altro Stato membro o extra EU.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP e dalle Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome tramite consultazione del portale dedicato per la notifica ai centri antiveleni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA submission portal) e dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS.
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale.
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale (D.Lgs. 105/2015).
- Imprese aventi il ruolo di rappresentante esclusivo (OR).
- Imprese fornitrici delle schede dati di sicurezza.

2.2.3 – Principali fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal.
- Data base regionali, ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale.
- Registro imprese delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.
- Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni di seguito "CAV".
- Flussi informativi INAIL – Regioni.
- Registri ed archivi di rilevanza ambientale.
- Imprese individuate dall'Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome secondo le informazioni fornite dalla Direzione Territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Imprese individuate dall'Ufficio doganale.
- Imprese individuate dall'USMAF-SASN.
- Imprese segnalate attraverso il portale ICSMS.

2.3 - Principali tipologie di prodotti verso cui orientare il controllo

- Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di

interferenza endocrina, o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH.

- Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH.
- Miscele e articoli destinati al consumatore finale, ponendo con particolare attenzione alle categorie più sensibili (quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza/allattamento) e/o alla destinazione ad un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto in formulazione spray, stazioni di ricarica per detergenti sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, *tabs* e *caps* per lavastoviglie, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l'automobile, colle per ciglia e per unghie o altri elementi posticci, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno, miscele contenenti sostanze derivate dal petrolio, miscele profumate, prodotti a base di nicotina).
- Prodotti fitosanitari, prodotti biocidi e prodotti fertilizzanti per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS.
- Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali o USMAF-SASN nelle spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP.
- Sostanze, miscele e articoli venduti on-line anche rispetto agli obblighi di pubblicità previsti.
- Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati, N,N-dimetilformammide).
- Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati da rifiuti industriali.
- Articoli evidentemente contraffatti.

3. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALITICO

Nel contesto dell'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR), riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, l'ACN sulla base delle individuazioni delle Regioni e Province autonome e di quanto indicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, indica i "Laboratori ufficiali di controllo", ivi inclusi i laboratori che svolgono l'analisi di revisione, nell'allegato 1 del PNC 2026. La programmazione dei controlli analitici riguardanti i prodotti chimici prosegue per l'anno 2026 sulla base della capacità analitica della rete dei succitati laboratori ufficiali di controllo.

Le sostanze, miscele ed articoli verso cui orientare il controllo analitico sono da intendersi campionate presso le imprese o acquistate attraverso i canali di vendita on-line.

3.1 - Obiettivi del controllo analitico

L'attività analitica, raccordata alle attività del controllo documentale, è orientata alla:

- Verifica della conformità con gli obblighi di restrizione.
- Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione.
- Verifica della conformità della correttezza della composizione delle sostanze e delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura, SDS, registrazione,

notifica, obblighi di comunicazione, delle disposizioni per la pubblicità e per la vendita a distanza.

- Verifica della presenza delle sostanze SVHC negli articoli ai fini degli obblighi di notifica.

3.2 - Metodi di individuazione delle imprese

3.2.1 - Target group

- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento delle sostanze di cui alle Tabelle A1 e A2 dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 2 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi di restrizione.
- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di cui alla Tabella B dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori indicati nella Tabella 3 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi connessi alle SVHC negli articoli (SiA).
- Imprese che producono, importano o distribuiscono miscele di cui alla Tabella C dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 4 dello stesso Piano ai fini del controllo della correttezza della classificazione, in coerenza con la SDS.
- Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH in relazione alla Tabella D dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori indicati nella Tabella 5 dello stesso Piano.
- Imprese che nel corso delle proprie pratiche lavorative con prodotti chimici possono esporre i lavoratori alle sostanze di cui alla Tabella E dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 6 dello stesso Piano ai fini del raccordo dei controlli REACH/CLP e SSL.
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line

3.2.2 - Criteri di valutazione del rischio per la selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti.
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 29 del D.Lgs 152/06.
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'ECHA.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP.
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale.
- Imprese segnalate da stakeholders.

3.2.3 – Principali fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal.
- Data base ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale.
- Registro imprese delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura.
- Indicazioni provenienti dai CAV.

- Flussi informativi INAIL – Regioni.
- Elenco imprese trasmette dall'ACN REACH-CLP.
- Registri e archivi di rilevanza ambientale.

3.3 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH, riportate prioritariamente nella Tabella 2A del presente Piano e in riferimento alla Tabella A1 dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di altra normativa ma di interesse per un controllo chimico integrato, riportate prioritariamente nella Tabella 2B del presente Piano e in riferimento alla Tabella A2 dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze contenute in articoli identificate come sostanze candidate all'eventuale inclusione in allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo regolamento REACH (SVHC) riportate prioritariamente nella Tabella 3 del presente Piano e in riferimento alla Tabella B dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele scelte in base alla pericolosità per la salute e per l'ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente, PBT/vPvB) ed ai quantitativi, in riferimento al controllo della correttezza della composizione ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, di imballaggio, della SDS, della registrazione o obblighi di comunicazione. Si considerano prioritariamente le sostanze contenute nelle miscele riportate nella Tabella 4 del presente Piano e in riferimento alla Tabella C dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH con data di scadenza (*sunset date*) superata, riportate prioritariamente nella Tabella 5 del presente Piano e in riferimento alla Tabella D dell'allegato 2 dello stesso Piano, in relazione alle decisioni di autorizzazioni che richiedono monitoraggio ambientale e/o di esposizione professionale e/o di biomonitoraggio.

4. ATTIVITÀ DI INDAGINE

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR), così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR) di seguito "ACR", danno riscontro per l'anno 2026 alle richieste eventualmente avanzate da:

- dall'ACN REACH-CLP (anche a seguito su segnalazione dell'ECHA o di altri Stati membri),
- dall'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione o Provincia autonoma,
- da altra Autorità di controllo centrale di cui al paragrafo 3.2 del citato accordo,
- dall'Autorità competente per altre normative e/o dai CAV,

nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

5. INVIO ALL'ACN REACH-CLP della PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI

Le ACR programmano per l'anno 2026 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle valutazioni effettuate coerentemente con l'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12

gennaio 2017 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 - Supplemento Ordinario n. 15) concernente la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Le ACR comunicano, con la modulistica specifica che verrà resa disponibile dall'ACN, entro il 31 marzo 2026 all'ACN REACH-CLP il numero delle imprese da controllare, il numero e la tipologia dei controlli documentali e analitici su prodotto programmati in coerenza con il valore dell'operatore equivalente individuato e al contempo comunicato.

La suddetta quantificazione deve essere rapportata al concetto di "operatore equivalente" dedicato alle attività di controllo REACH e CLP per il quale la Regione o la Provincia autonoma ne quantifica e comunica il valore numerico.

Le Regioni e le Province autonome garantiscono la continuità degli obiettivi quantitativi fissati dai propri Piani regionali di prevenzione 2020-2025 in attesa dei piani 2026-2031 e/o altri documenti programmatici della Regione o della Provincia autonoma fermo restando l'auspicio di miglioramento compatibilmente con la sostenibilità.

La comunicazione deve essere effettuata tramite invio digitale, al momento l'invio fa effettuato via pec ai seguenti indirizzi dgcsv@postacert@sanita.it e acreachclp@sanita.it e l'oggetto della mail deve essere "ACR *nome regione* Programmazione REACH-CLP controlli 2026".

6. CAMPAGNA MIRATA

Le ACR, ADM ed USMAF, in raccordo con il Ministero della salute, nel contesto delle riunioni del Gruppo tecnico interregionale "sicurezza chimica", individuano una finestra temporale comune di 30 giorni nel periodo Q4 del 2026 per svolgere delle attività di controllo su una specifica tipologia di prodotto

7. RENDICONTAZIONE DEI CONTROLLI DOCUMENTALI E ANALITICI

Per il progetto REF-14, gli ispettori delle ACR trasmettono, attraverso il tool EU survey, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, le risultanze delle attività di controllo condotte nel 2026 nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA.

Per quel che riguarda le attività di controllo documentali e analitici di cui al presente Piano effettuate entro il 31 dicembre 2026, le ACR trasmettono le risultanze, secondo il format predisposto dalla ACN REACH-CLP, entro il 31 marzo 2027 alla medesima ACN REACH-CLP secondo la modalità di seguito indicata. La comunicazione deve avere il seguente oggetto "ACR *nome regione* Rendicontazione_REACH-CLP controlli 2026" e deve essere effettuata ai seguenti indirizzi dgcsv@postacert@sanita.it e acreachclp@sanita.it.

L'ACN REACH-CLP trasmette all'ISS/CNSC le risultanze del controllo analitico delle Regioni e delle Province autonome, previa verifica della congruità dei dati, ai fini del report di cui al paragrafo 8.

Quanto indicato è riportato sinteticamente in Tabella 1.

8. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI

Entro il 30 giugno 2027 il Ministero della salute, con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome e dell'ISS/CNSC redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l'anno 2026.

9. ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato -Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR), così come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), possono eseguire nel corso dell'anno 2026, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, altre attività di supporto ai controlli e all'elaborazione di futuri piani di controllo quali, ad esempio, le attività di studio e di ricerca, attività analitiche su sostanze, miscele, articoli o su matrici ambientali, al fine di acquisire esperienza e conoscenza, nonché attività di formazione e informazione. Entro il 31 marzo 2027 le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP tali attività effettuate entro il 31 dicembre 2026 secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

10. ELENCO TABELLE

Tabella 1 - Schema rendicontazione dei controlli

Sezione	scadenza	modalità
Progetto REF-14	31.12.2026	L'ispettore invia il questionario attraverso il tool "EU survey" della Commissione europea, utilizzando il <i>link</i> che sarà fornito dal coordinatore nazionale.
	31.03.2027	Il coordinatore nazionale, insieme ai revisori regionali, valuterà quanto trasmesso rispettivamente dagli ispettori. Il coordinatore nazionale comunica i dati nazionali consolidati all'ECHA HET (Harmonised Enforcement Team)
PNC 2026 rendicontazione comprensiva sia dei controlli documentali che analitici (ivi compresi gli esiti della campagna mirata)	31.03.2027	Trasmissione all'AC nazionale del format di rendicontazione predisposto dalla medesima Autorità.

Tabella 2A - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle restrizioni

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XVII REACH	Matrici/prodotti
Costruzioni	23.5; 23.6	Cromo VI-47	Cemento
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cadmio-23 Nichel-27 Piombo-63	Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche
Merceria	4.16; 46.41; 47.51	Nichel-27	Minuterie: bottoni automatici, fermagli per capelli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti, parti di cinte
Articoli per la casa Cancelleria	47.59 32.99	Piombo-63.7	articoli forniti al pubblico se tali articoli,

			possano essere messi in bocca dai bambini.
Plastiche, gomma e articoli in plastica	20.1; 22.2	Cadmio-23	Polimeri organici sintetici di cui alla voce 23.1
Metallurgia	24	Cadmio-23	Leghe per brasatura
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio/pelle, giocattoli tessili	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Coloranti azoici-43 Coloranti azoici cancerogeni, mutageni - 72 Composti Cadmio -72 IPA - 72 Formaldeide -72 ftalati - 51	Articoli tessili(comprensivi dei rotoli di tessuto) e in cuoio/ pelle Giocattoli in tessuto o in cuoio o con parti tessili o di cuoio
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52	Giocattoli, articoli di puericultura, articoli tessili e in pelle, ivi compreso le buste da imballaggio
Giocattoli	32.4	Benzene – 5 IPA-50.6	Giocattoli o parti di giocattoli, articoli di puericultura,
Attività varie, creative, artistiche, d'intrattenimento e di divertimento	90.0 93.2	Ftalati 51	Articoli in PVC importati quali mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, accessori bagno, sandali da scoglio, prodotti di giocoleria, articoli circo, animazione e magia, articoli per ginnastica (palloni, materassini per yoga) Banner pubblicitari (rigidi e plastificati; espansi e compatti), ivi compreso le buste da imballaggio
Colle, adesivi sintetici, vernici	20.52; 20.3	Cloroformio-32 Toluene-48 Benzene-5.3 -28-29	Colle, adesivi sintetici, vernici (es. colla per suola o fodera interna delle scarpe, bianchetto)
Vernici	20.3	Toluene-48	Vernici spray
Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli, fabbricazione e commercio di prodotti in metallo per	24; 28; 29, 25.9, 45.3, 47.5, 27.4, 46.47	Amianto-6	Parti di autoveicoli, thermos, lanterne volanti, miscele

conservazione di alimenti, fabbricazione e commercio di articoli per illuminazione			
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Cromo VI-47	Articoli in cuoio/pelle
Commercio di prodotti del tabacco	46.17, 46.35, 46.39, 47.11, 47.2, 47.26	Benzene-5	Liquidi di carica per sigaretta elettronica
Fabbricazione e commercio di articoli in gomma o plastica	20.1; 21.20; 22.1, 22.2	IPA-50	Articoli in gomma o plastica, comprensivi dei giocattoli e articoli di puericultura. Pneumatici rigenerati (battistrada)
Fabbricazione e commercio di prodotti per la pulizia	20.4, 46.44	1,4-diclorobenzene-64	Deodoranti per ambiente e tavolette per WC
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Diclorometano-59	Svernicianti
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Metanolo-69	Liquidi sbrinamento
Attività di servizi personali	96.02; 96.09	Sostanze CMR, sensibilizzanti per la cute, corrosive, irritanti, che provocano lesioni oculari vietate o indicate nel reg. Cosmetici, elencate appendice 13 reg. REACH - 75	Miscele per la pratica di tatuaggi e trucco permanente (PMU)
Prodotti chimici Giocattoli	46.75; 32.4	Borati, boro e il suoi composti -30	Sostanze o miscele per produrre lo slime
Produzione carta	17.1; 17.2	Bisfenolo A-66	Carta termica
Settore caccia	01.7	Piombo-63.11	Cartucce con Piombo per aree umide
Cosmetici	46.45; 47.75	D4 e D5 – 70 PFCA C9-C14 – 68 PFHxA -79	cosmetici
Commercio Abbigliamento tecnico	13; 13.96	PFCA C9-C14 – 68	Abbigliamenti tecnico
Articoli/miscela		Microplastiche – 78	Candele con glitter; slime con glitter; lubrificanti non già nel motore
Altro settore (*)		Restrizione rilevante	Altro prodotto
(*) In funzione di un'attività emergente o di indagine un laboratorio può adoperarsi, almeno con metodo interno, ad eseguire il controllo anche se non dichiarato nell'allegato 2. Tale attività costituirà un aggiornamento per il successivo PNC			

Tabella 2B Restrizione/disposizione di altra normativa di interesse in ambito controllo chimico integrato

Settore	NACE	Sostanza – altra Normativa	Matrici/prodotti
Giocattoli	32.4	Nitrosammine, Cadmio, BisfenoloA BIT (Normativa giocattoli)	Giocattoli, articoli di puericoltura
Cosmetici	46.45; 47.75	Amianto (reg. cosmetici) CMR (Lilial, TPO, NN-dimetil-p-toluidina) (reg. cosmetici);	polvere talco, cosmetici smalti per unghie
Commercio prodotti a contatto alimenti		DEHP per motivi ENV	MOCA
Commercio	13; 13.96.	PFOA, PFOS, PFHxS (reg. POPs). Decabromodifeniletere (decaBDE) reg. POPs).	Carta, Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico (comprensivo di rotoli di tessuto destinati alla produzione di abbigliamento)

Tabella 3 - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle sostanze negli articoli

Settore	NACE	Sostanza- SVHC	Matrici/prodotti
Tessile	13; 13.96	Acido perfluorooctanoico (PFOA) Decabromodifeniletere (decaBDE) PFHxS	Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico (comprensivo di rotoli di tessuto destinati alla produzione di abbigliamento)

Tabella 4 - Schema individuazione target prioritari per il controllo della correttezza della composizione delle sostanze e delle miscele e delle proprietà chimico-fisiche ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, imballaggio, SDS, registrazione, obblighi di comunicazione

Settore	NACE	Matrici/prodotti
Commercio di prodotti del tabacco e di prodotti a base di nicotina	46.17; 46.35; 47.11	Liquidi di carica per sigaretta elettronica Sali di nicotina Bustine di nicotina Nicotina spray Inalazione senza combustione
Colle e adesivi	20.52; 20.3; 25.23	Colle e adesivi Colle per ciglia finte, unghie, parrucchini
Prodotti chimici	20	Solventi (svernicianti, diluenti ecc.) Prodotto al consumo (es. bianchetto)

		deodoranti per ambienti, candele, diluenti per vernici, agenti per la pulizia e la cura dell'automobile
Fabbricazione e commercio di prodotti chimici per agricoltura	20.2	Prodotti fitosanitari prodotti fertilizzanti
Fabbricazione e commercio di prodotti chimici	20.20	Prodotti Biocidi
Vernici, impregnanti legno	20.3	Vernici, impregnanti per il legno
<ul style="list-style-type: none"> • Commercio di prodotti per l'igiene personale; • Commercio di prodotti per l'igiene ambientale; • Preparazione di alimenti 	<ul style="list-style-type: none"> • 46.75; 46.76; 20.40; 47.75 • 46.75; 46.76; 20.40; 47.75 46.75; 46.76 	Igienizzanti/ Disinfettanti/ Sanificanti
Settore della detergenza	20.41	Detergenti
Altro settore (*)		Altro prodotto
(*) In funzione di un'attività emergente o di indagine un laboratorio può adoperarsi, almeno con metodo interno, ad eseguire il controllo anche se non dichiarato nell'allegato 2. Tale attività costituirà un aggiornamento per il successivo PNC		

Tabella 5- Schema individuazione target prioritari per il controllo delle autorizzazioni REACH

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XIV REACH	Alcune tipologie di usi autorizzati	Monitoraggio dell'aria secondo i requisiti della normativa SSL come indicato nella Decisione autorizzativa o in relazione al DNEL lavorativo o gestione scarico	Monitoraggio Biologico in raccordo e in sinergia con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 (art 229)
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	25.61 26.1	Trioossido di cromo	<ul style="list-style-type: none"> Formulazione di miscele Trattamento superficiale (esclusa la stagnatura elettrolitica – ETP) dove funzionalità chiave (ad esempio: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, resistenza chimica, resistenza alla temperatura) Galvanico con carattere decorativo Trattamento della lamina di rame utilizzata nella produzione di circuiti stampati 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli; Costruzione strade	25.61; 29.3 42.11	Giallo di piombo solfocromato	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione industriale, professionale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (come macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredo stradale, coil coating rivestimento bobine, segnaletica stradale ecc.) Uso industriale/professionale di articoli solidi o liquidi in plastica o plastificati per uso non consumatore o nell'applicazione di segnaletica stradale con colla a caldo 	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totale nelle urine
Produzioni vernici	20.30	Cromato di piombo	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione e miscelazione di polvere di pigmento, in ambiente industriale, in vernici a base solvente per uso non consumatore 	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue

Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	26.1;	Dicromato di Ammonio	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo come fotosensibilizzante per la produzione di micro componenti 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale urine Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, dei veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Dichromium Tris(chromate)	<ul style="list-style-type: none"> Formulazione di miscele Utilizzo in applicazioni di rivestimento a conversione chimica da parte del settore aerospaziale e della difesa per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche) 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli Produzione vernici; Costruzione strade	25.61; 29.3; 42.11	Lead Chromate Molybdate Sulfate Red C.I. Pigment Red 104	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione professionale industriale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (es. macchine veicoli, strutture, segnaletica, rivestimento di bobine.) Uso industriale e professionale di articoli solidi o liquidi per colorare materie plastiche o plastificati per uso non consumatore e nell'applicazione della segnaletica stradale 	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Ottaidrossocromato-di-pentazinc	<ul style="list-style-type: none"> Formulazione di miscele Utilizzo in <i>primer</i> di lavaggio, <i>primer</i> per serbatoi di carburante e <i>primer</i> alluminato ai fini della protezione dalla corrosione in applicazioni aeronautiche per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, resistenza alla temperatura) 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	26.1;	Cromato di Potassio	<ul style="list-style-type: none"> Formulazione di miscela e riempimento con la stessa di erogatori di metalli alcalini per la produzione di fotocatodi 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine

Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	25.61; 30.30; 26.1	Dicromato di Potassio	<ul style="list-style-type: none"> Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave quali la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione Utilizzo durante la produzione di componenti optoelettronici 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Iodrossiottaossodizincatodieromato (1-) di potassio	<ul style="list-style-type: none"> Formulazione di miscele Utilizzo in <i>primer</i> e rivestimenti (anche come <i>primer</i> di lavaggio) per il settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura) 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Trattamento e rivestimenti metalli	30.30 25.61	Cromato di sodio	<ul style="list-style-type: none"> Formulazione di miscele per applicazioni di sigillatura dopo anodizzazione, rivestimento di conversione chimica, decapaggio e incisione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio contaminazione superficiale, test di fatica, resistenza alla corrosione, resistenza chimica) Utilizzato in distributori di metalli alcalini nella produzione di fotocatodi Utilizzato come agente anticorrosione del sistema di raffreddamento in acciaio 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Lamiere	25.61; 30.30; 13.2	Sodio di cromato	<ul style="list-style-type: none"> Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione da parte del settore aerospaziale dove le funzionalità chiave è la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli Passivazione elettrolitica dell'acciaio stagnato per l'industria dell'imballaggio 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine

				<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo come inibitore di corrosione nei sistemi di raffreddamento profondo ad assorbimento di ammoniaca, Utilizzo come mordente nella tintura della lana con colori scuri 		
Fabbricazione di aeromobili veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Cromato di Stronzio	<ul style="list-style-type: none"> Formulazione di miscele Utilizzo in primer nel settore aerospaziale e della difesa per funzionalità o proprietà chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, fissaggio, resistenza agli shock termici e resistenza chimica) 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine	
Lavanderie; Fibre tessili artificiali; Gomma	96.0; 13	Tricloroetilene	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo come solvente per la rimozione e il recupero della resina da tessuti Utilizzo come solvente per la purificazione del caprolattame dall'olio di caprolattame agenti vulcanizzanti per fluoroelastomeri e cloroprene utilizzo come solvente sgrassante nella produzione di separatori di polietilene per batterie al piombo-acido utilizzo nella produzione di materiali Alcantara utilizzo come solvente da estrazione per bitume nell'analisi dell'asfalto 	Monitoraggio (Tricloroetilene)	acido tricloroacetico (metabolita TCE nelle urine)	
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; Fabbricazione di propellenti	22; 20	Bis(2-etilesil) Ftalato (DEHP)	<ul style="list-style-type: none"> Formulazione di PVC riciclato contenente DEHP fabbricazione di propellenti solidi e batterie per motori per razzi e missili tattici 	Monitoraggio (DEHP)	-	

Tabella 6 Uso ed esposizione inalatoria interfaccia REACH/CLP-Luoghi di lavoro

Uso / settore	Esposizione inalatoria	Biomonitoraggio
Produzione poliuretani (es.edilizia, automotive, mobilio)	isocianati	-
stampaggio materie plastiche (produzione manufatti)	formaldeide	-

LISTA ACRONIMI

ACN: Autorità Competente Nazionale

ACR: Autorità per i Controlli REACH e CLP a livello regionale, della provincia autonoma, o locale individuata in applicazione a quanto previsto nell'allegato A, punto 3.3, all'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti n. 213/CSR)

CAV: Centri Antiveleni

CLP: Classification Labelling and Packaging

CMR: Cancerogeno, Mutageno e tossico per la Riproduzione

DEV: dossier evaluation

ECHA: European Chemical Agency

(e)SDS: Scheda dati di sicurezza estesa (extended Safety Data Sheet)

ICSMS: Information and Communication System for Market Surveillance

ISS: Istituto Superiore di Sanità

NAS: Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità

OR: Only Representative

PBT: Persistente, Bioaccumulabile e Tossico

POPs: Persistent Organic Pollutants - Inquinanti organici persistenti

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

REF: REACH En Force

RoHS: Restriction of Hazardous Substances nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

SDS: Scheda Dati di Sicurezza

SEV: Substance Evaluation

SiA: Substance in the Article

SVHC: Substances of Very High Concern - sostanze estremamente preoccupanti

USMAF-SASN: Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera — Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative - molto persistenti e molto bioaccumulabili

ALLEGATO 1

LA RETE DEI LABORATORI (Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR))


Coordinamento della rete dei laboratori: Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità

Laboratori ufficiali di controllo per l'applicazione dei regolamenti REACH e CLP:

1. APPA Bolzano - Laboratorio Analisi alimenti e sicurezza dei prodotti - Bolzano
2. ARPA Campania - Dipartimento Provinciale di Napoli
3. ARPA Emilia-Romagna – Laboratorio Multisito - Bologna
4. ARPA Friuli-Venezia Giulia - SOS Laboratorio Analisi Ambientali e Matrici Sanitarie - Udine
5. ARPA Lazio - Dipartimento di Prevenzione - Laboratorio Chimico integrato Ambiente e Salute (Sede territoriale di Roma)
6. ARPA Liguria - Dip. Laboratorio Regionale - Genova
7. ARPA Marche - Dipartimento Provinciale di Macerata
8. ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Ovest - Grugliasco (Torino)
9. ARPA Puglia – DAP Taranto, DAP Brindisi
10. ARPA Valle d'Aosta - Laboratorio COAC - Saint-Christophe (Aosta)
11. ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Padova
12. ARPA Sardegna - Dipartimento di Oristano
13. ARPA Abruzzo Distretto Provinciale di Pescara
14. ASL Viterbo-Centro di Riferimento Regionale Amianto - Laboratorio Igiene industriale
15. ASST Brianza
16. ATS della Città Metropolitana di Milano – Laboratorio di prevenzione
17. ATS dell'Insubria – Laboratorio di Prevenzione
18. ASP di Palermo - Dipartimento interaziendale di diagnostica di laboratorio
19. ASP Enna
20. APPA Trento
21. Azienda USL Umbria 1
22. LSP Siena
23. LSP Firenze
24. LSP - ASP Caltanissetta
25. LSP - ASP Trapani
26. Laboratorio ADM Venezia
27. Laboratorio ADM Napoli
28. Laboratorio ADM Palermo
29. Laboratorio di Medicina del Lavoro - A.O. Perugia
30. LSP Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
31. Laboratorio ATS Bergamo
32. Laboratorio ATS Val Padana
33. Laboratorio ADM Catania
34. Laboratorio ADM Roma
35. Laboratorio ADM Livorno
36. Laboratorio ADM Trieste
37. Laboratorio ADM Milano
38. Laboratorio ADM Cagliari
39. Laboratorio ADM Genova
40. Laboratorio ADM Torino

Laboratori che effettuano le analisi di revisione:

- a) Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità
- b) Dipartimento Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL
FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL FARMACO
UFFICIO 8 Biocidi e cosmetici**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; e, in particolare, l'art. 65, che prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari affinché siano effettuati controlli ufficiali ai fini dell'osservanza dello stesso regolamento;

VISTO l'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013";

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che prevede che con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 528/2012;

VISTO il decreto 10 ottobre 2017 recante "Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi";

VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 29 ottobre 2009 (rep. atti n. 181/CSR), concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2009, n. 285;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante "Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, Rep. Atti n. 213/CSR del 6 dicembre 2017;

VISTO il decreto del 30 aprile 2021 concernente la nomina dei componenti del Gruppo di Lavoro "Controlli Ufficiali dei Prodotti Biocidi", ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2017;

CONSIDERATO che il predetto Gruppo di Lavoro “Controlli Ufficiali dei Prodotti Biocidi” si riunisce periodicamente;

CONSIDERATO che, come previsto dall’articolo 5 dell’Accordo Rep. Atti n. 213/CSR del 6 dicembre 2017, l’Autorità nazionale competente attua le attività di controllo specifiche, anche sulla base delle indicazioni dell’ECHA e della Commissione europea, come previsto dall’articolo 2 del citato decreto del 10 ottobre 2017;

VISTI i progetti dell’ECHA BEF (BPR-EN-FORCE) 1, 2 e 3 che mirano a verificare il rispetto degli obblighi BPR e delle legislazioni nazionali relative all’immissione in commercio e alla messa a disposizione dei biocidi sul mercato dell’UE, in base ai quali gli ispettori degli Stati Membri partecipanti, compresa l’Italia, effettuano le visite ispettive sui biocidi secondo i rispettivi manuali di progetto e, in particolare, il questionario BEF – 3 e le rendicontano all’Autorità competente centrale per le successive analisi e per la compilazione della relazione di rendicontazione finale;

VISTO il Piano nazionale annuale delle attività di controllo sui prodotti biocidi per l’anno 2025 di cui all’articolo 4, comma 1 del citato decreto ministeriale del 10 ottobre 2017, approvato con proprio decreto del 21 gennaio 2025;

RITENUTA la necessità di adottare il Piano nazionale annuale delle attività di controllo sui prodotti biocidi per l’anno 2026 di cui all’articolo 4, comma 1 del citato decreto ministeriale del 10 ottobre 2017, anche al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dal progetto sopra citato;

DECRETA

Articolo 1


1. È approvato il Piano nazionale dei controlli ufficiali sui prodotti biocidi per l’anno 2026, allegato al presente decreto e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

1. Dall’attuazione del citato Piano non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal Piano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella Guasticchi



1

Piano nazionale annuale dei controlli sui prodotti biocidi 2026- PNCB

Indice

1. INTRODUZIONE E FINALITA'
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. DURATA E RINNOVO
4. OBIETTIVI STRATEGICI
5. SISTEMA DEI CONTROLLI
6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI ANNUALI
7. FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ISPETTORI
8. CONTROLLI ANALITICI
9. SANZIONI
10. ALLEGATI

1. INTRODUZIONE E FINALITA'

Il presente Piano Nazionale dei controlli sui prodotti biocidi ed articoli trattati (PNCB) anno 2026 è predisposto ed adottato dal Ministero della Salute – Dipartimento della programmazione ,dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale -Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco (DGDMF)- Autorità Competente in materia di biocidi- che si avvale della collaborazione del Gruppo di lavoro “Controlli ufficiali sui prodotti biocidi” di seguito Gruppo Controlli Biocidi (GCB) e del Gruppo Tecnico interregionale sulla sicurezza chimica (GTI) , dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) , della Rete dei laboratori di controllo e del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore (CNSC).

Il Piano viene redatto in attuazione di quanto previsto dall’art. 65 par. 2 del Regolamento (UE) 528/2012 (noto come BPR), di quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto del Ministero della Salute 10 ottobre 2017 (G.U. Serie Generale n.257 del 03/11/2017) e di quanto sancito nell’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atto n. 213/CSR del 6 dicembre 2017 (detto anche accordo n. 213/CSR del 2017),che ha integrato il precedente Accordo di Conferenza Stato - Regioni n. 181/CSR del 29 ottobre 2009 (G.U. 7/12/2009 n.285)

Il Piano Nazionale Controlli Biocidi è definito in modo da realizzare il coordinamento e l’integrazione dell’organizzazione dei controlli sui prodotti biocidi con la programmazione contenuta nel Piano Nazionale per il Controllo dei Prodotti Chimici (PNC dell’Autorità Competente REACH/CLP) attraverso l’armonizzazione delle strategie e delle modalità operative dei controlli.

Le attività di controllo svolte sul territorio nazionale avvengono a cura delle autorità preposte alle attività di controllo di cui allegato A dell’accordo 213/CSR del 2017 ed in conformità dell’art. 66 del BPR.

Il Piano Nazionale controlli favorisce, inoltre, la partecipazione dell’Italia ai progetti di enforcement europeo (BEF) del Forum dell’ECHA che mirano al rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE n. 528/2012 (BPR) e delle legislazioni nazionali, nonché al rispetto di alcuni obblighi trasversali quali quelli previsti dal Regolamento CE n.1272/2008 (CLP) (classificazione, etichettatura, confezionamento) al fine di un controllo completo dei biocidi sul mercato europeo e italiano

In particolare i controlli riguardano la conformità dei prodotti biocidi e degli articoli trattati immessi in commercio o messi a disposizione sul mercato rispettivamente ai requisiti dell’autorizzazione /registrazione,

2

al Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida (SPC) o all'etichettatura, alla classificazione, all'imballaggio e alla scheda dati di sicurezza (SDS).

Per l'anno 2026 il Piano Nazionale Controlli prevede l'adesione ai tre progetti BEF-1-2-3 e ad un progetto di enforcement che vuole focalizzare l'attenzione dell'ispettore su particolari tipologie di imballaggio dei prodotti biocidi e di conseguenza su etichettature particolari come può essere l'etichetta a libretto.

Nello specifico il progetto, elaborato da un Gruppo di lavoro del BPRS dell'ECHA costituito da rappresentanti di alcuni Stati Membri con esperienza nel settore biocidi e soprattutto controlli sui biocidi, culminerà in un Training per tutti gli ispettori europei, organizzato per Dicembre 2025 dall'ECHA da remoto e sarà seguito da un Training a ricaduta in lingua italiana, svolto on line dall'Autorità Nazionale Competente, Ufficio 8 della DGDMF del Ministero della Salute per gli ispettori italiani e in seguito si auspica che gli stessi argomenti vengano trattati nei corsi organizzati a livello regionale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le attività di controllo descritte nel presente Piano riguardano:

- prodotti soggetti al regime autorizzativo di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;
- prodotti sottoposti al regime transitorio di cui all'articolo 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- articoli trattati come definiti dall'articolo 58 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- sostanze attive impiegate nella formulazione dei prodotti biocidi limitatamente alla verifica della conformità all'articolo 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012.
- prodotti relativi alle prime due tipologie sopraelencate caratterizzati da particolari confezionamenti e dotati di etichettatura ridotta o a libro

3. DURATA E RINNOVO

Il presente Piano dei controlli ha durata annuale e riguarda le attività di controllo per l'anno 2026. Dopo la sua adozione, il Piano, può essere aggiornato e/o modificato solamente in caso di emergenti necessità di controllo relative agli obiettivi strategici fissati.

Si fa presente che le attività di controllo di cui al PNCB riguardano le attività svolte da 1° gennaio 2026 e si concludono il 31 dicembre 2026. Da parte delle Autorità competenti Regionali per il controllo dei Biocidi al 31 marzo 2027 è prevista l'invio all'ACN Biocidi della rendicontazione dei controlli svolti.

4. OBIETTIVI STRATEGICI

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 dell'allegato A dell'accordo 213/CSR del 2017, gli obiettivi strategici generali del presente piano sono:

1. tutela della salute dell'utilizzatore finale dei biocidi mediante la verifica di conformità dei prodotti alle disposizioni della legislazione vigente;
2. contrasto alle pratiche fraudolente e illecite potenzialmente lesive della salute dei consumatori, anche attraverso la cooperazione e il coordinamento, sia a livello nazionale, tra amministrazioni ed Enti dello Stato e delle Regioni e Province Autonome, sia a livello internazionale, tra le autorità competenti dei diversi Stati membri;
3. alla luce del progetto BEF-3, che riguarda i prodotti biocidi autorizzati ai sensi dell'articolo 17 del BPR e comunque dotati di un Sommario delle Caratteristiche del Prodotto (SPC) autorizzato, gli ispettori dovranno verificare gli obblighi di conformità dell'etichettatura, dell'imballaggio degli stessi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 69 comma 1 e 2 del BPR e comunque la conformità a quanto autorizzato nei corrispondenti paragrafi dell'SPC del prodotto biocida.

4. lo stesso progetto BEF 3, mira, inoltre, alla verifica di alcuni obblighi trasversali legati al Regolamento (UE) n. 1272/2008 (noto come Regolamento CLP-Classificazione, etichettatura ed imballaggio) in particolare la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti biocidi conformemente agli articoli 17 e 31 dello stesso, attraverso il controllo della conformità di alcuni parametri quali : la sostanza attiva e la sua concentrazione, il numero di Registrazione del prodotto biocida , il Titolare dell'Autorizzazione e l'officina di produzione e attraverso la verifica che le Indicazioni di Pericolo (H-Hazard) e i Consigli di Prudenza (P) riportate nell'etichetta dei prodotti, corrispondano a quanto autorizzato nell'SPC del prodotto.

Relativamente ai pittogrammi il progetto BEF 3, fa riferimento alla Schede Dati di Sicurezza (SDS). Ai sensi dell'Articolo 70 del BPR, le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) per le sostanze attive e i prodotti biocidi devono essere elaborate e rese disponibili in conformità all'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH), ove applicabile.

Esse rappresentano un meccanismo consolidato per la trasmissione di informazioni adeguate sulla sicurezza lungo la catena di fornitura di sostanze e miscele, che soddisfano specifici criteri di classificazione e devono essere fornite da qualsiasi attore nella catena di fornitura almeno quando una sostanza o una miscela (questo include i prodotti biocidi) soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa secondo il Regolamento CLP e devono fornire informazioni complete sulle sostanze o miscele utilizzate in ambito professionale o industriale.

Infine, l'Articolo 28 del Regolamento CLP contiene norme sulla selezione dei Consigli di Prudenza (FRASI P) da riportare sulle etichette dei prodotti biocidi.

L'Allegato I e l'Allegato IV al Regolamento CLP contengono "Consigli di Prudenza" e criteri (ad esempio relativi alle Indicazioni di pericolo) per la loro selezione.

È importante che i titolari dell'autorizzazione garantiscano la coerenza tra le SDS e l'SPC per qualsiasi descrizione d'uso (sezione 4 dell'SPC) e per le istruzioni generali per l'uso (sezione 5 dell'SPC), ad esempio le istruzioni di primo soccorso stabilite nell'SPC.

Gli ispettori dovranno controllare che i pittogrammi riportati nell' etichetta dei prodotti biocidi corrispondenti alle indicazioni di Pericolo siano gli stessi indicati nella SDS del prodotto.

Il controllo delle SDS è facoltativo, così come è indicato nel Questionario BEF-3, all'interno dell'attività di controllo, ma lo si raccomanda ai fini di una ispezione di merito nell'ambito di un controllo documentale.

5. Allo stesso modo anche il controllo analitico, volto alla verifica della concentrazione delle sostanze attive e della loro purezza, viene reso facoltativo, così come è indicato nel Questionario BEF-3. L'analisi chimica è uno strumento importante per verificare il contenuto e la presenza (e la concentrazione) di sostanze attive quando si applicano i prodotti biocidi. La conformità è garantita quando il contenuto e la presenza di sostanze attive sono in linea con le autorizzazioni del prodotto biocida interessato. I prodotti biocidi possono anche essere testati per verificarne le proprietà fisiche/chimiche. Le pratiche di enforcement potrebbero prendere in considerazione test di laboratorio di campioni di routine o prodotti sospetti specifici.

Gli ispettori dovrebbero prendere in considerazione il Product Assessment Report (PAR) per esaminare informazioni specifiche sulle sostanze attive testate

6. Considerato che, il terzo progetto armonizzato "BEF-3" è rivolto ai prodotti biocidi propriamente detti, il controllo riguarderà non solo i disinfettanti PT1, PT2, PT 3 e PT4, i cui principi attivi sono stati approvati dalla Commissione Europea, ma pure altre categorie di prodotto biocidi, in particolare i prodotti per il controllo degli animali nocivi: rodenticidi, avicidi, acaricidi, repellenti e attrattivi e piscicidi PT 14-20.

7. Il presente Piano Nazionale Controlli rivolge l'attenzione oltre che ai disinfettanti, ampiamente diffusi sul mercato, ad insetticidi ed insetto repellenti considerando che, il cambiamento climatico ha comportato aumento di insetti e zanzare in tutto il territorio nazionale e di conseguenza l'aumentato

4

consumo di questi prodotti (PT 18 e 19) nel mercato interno. Altri prodotti biocidi, da tenere in considerazione sono i rodenticidi, anch'essi in costante aumento.

8. Il presente Piano prevede che gli ispettori, relativamente ai controlli ispettivi sui PMC, ma anche sui biocidi propriamente detti e sugli articoli trattati con biocidi, possono applicare i progetti BEF-1 e BEF-2 ai fini della verifica del rispetto degli obblighi BPR e delle legislazioni nazionali relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'UE dei biocidi e degli articoli trattati.
9. Si raccomanda di attenersi alle disposizioni concordate e all'utilizzo dei manuali dei progetti BEF1, BEF 2 e BEF 3, del manuale delle conclusioni e dei questionari per le ispezioni. Relativamente al progetto BEF-3 oltre all'utilizzo del Manuale del progetto per lo svolgimento dei controlli si consiglia anche l'uso del *Questionario BEF-3 on line*, da utilizzare come check-list per le ispezioni da svolgere nel corso del 2026.

Il Questionario on line deve essere compilato per ogni singolo prodotto controllato e poi in automatico inviato all'ECHA dagli ispettori delle Autorità Competenti Regionali.

Le attività di controllo del presente piano in materia di biocidi ed articoli trattati prevedono come oggetto di controllo l'intera gestione dei biocidi compreso il processo di fabbricazione fino alla immissione in commercio del prodotto. In tale ambito di controlli, secondo quanto previsto dagli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del BPR, vengono presi in considerazione:

- a) la verifica di conformità dei biocidi ai requisiti dell'autorizzazione;
- b) la disponibilità e la verifica di conformità della Scheda Dati di Sicurezza al Sommario delle Caratteristiche del prodotto biocida (SPC) autorizzato (anche in considerazione degli aggiornamenti apportati dal Reg. 2023/1435 per l'aggiornamento al progresso tecnico e scientifico) nel caso dei prodotti biocidi (art 17 del BPR)
- c) la verifica delle specifiche dei principi attivi;
- d) l'identificazione dei lotti di produzione e scadenze;
- e) la verifica della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio dei prodotti biocidi ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 69 del BPR e del Reg (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.
- f) la verifica dell'etichettatura del prodotto biocida in conformità al paragrafo 2 dell'art. 69 del BPR
- g) la verifica della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio dei prodotti biocidi ai sensi degli artt. 17 e 31 del CLP.
- h) La disponibilità della documentazione relativa ai risultati dei controlli di qualità interni e tutta la documentazione delle varie operazioni di fabbricazione compiute (specie nel caso di controlli effettuati presso il fabbricante e il titolare dell'autorizzazione).
- i) la verifica dell'autorizzazione dell'officina nel caso dei PMC

Si ricorda che la verifica della corretta classificazione ed etichettatura, soprattutto per i prodotti biocidi non destinati ad un uso professionale e privi di Schede di Dati di Sicurezza (SDS), risulta un target fondamentale, in quanto per questi prodotti l'etichetta è il documento con cui si devono fornire all'utilizzatore finale, spesso il consumatore, tutte le informazioni sul profilo di rischio del prodotto e le corrette misure di mitigazione.

5. SISTEMA DEI CONTROLLI

5.1 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI.

La Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della salute, esercita le funzioni di Autorità competente in materia di biocidi ai sensi del secondo comma dell'art.

5

15 della legge 6 agosto 2013 n. 97 e del BPR. Nell'Allegato 1 al presente piano sono indicati i nominativi e i recapiti dei punti di contatto nazionali.

Il sistema dei controlli è costituito da Amministrazioni ed Enti dello Stato e delle Regioni e Province autonome; delle suddette Amministrazioni fanno parte gli Enti di cui allegato A dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR) come modificato dall'Accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti 213/CSR).

Ai sensi del DM 30 luglio 2015 i Carabinieri dei N.A.S., esercitano in via amministrativa la vigilanza e il controllo in materia di biocidi e presidi medico chirurgici. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria autonomia, organizzazione e legislazione, hanno individuato le proprie Autorità territoriali per i controlli sul Regolamento BPR nell'ambito dell'Autorità regionale REACH e CLP già designata così come previsto dal punto 3.3 dell'allegato A dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR) e punto 3.3. allegato - 1 dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti 213/CSR).

Le Amministrazioni ed Enti preposti alle attività di controllo di cui al paragrafo 5.1 assicurano un'adeguata disponibilità di personale qualificato ed esperto per lo svolgimento dei controlli in materia di biocidi e comunicano all'Autorità competente nazionale (Ufficio 8 della DGDMF all'indirizzo PEC: dgfdm@postacert.sanita.it) ogni eventuale variazione dei contenuti di competenza riportati negli Allegati 1 e 2 del presente piano.

5.2 CRITERI DI PRIORITÀ NELLA SELEZIONE DELLE IMPRESE/PRODOTTI

Gli enti, amministrazioni e autorità competenti territoriali in materia di biocidi nell'ambito della loro autonomia operativa possono selezionare gli obiettivi del controllo considerando:

- prodotti con evidenze di non conformità;
- imprese titolari di autorizzazione, di fabbricazione, di distribuzione, d'importazione e di vendita al dettaglio di principi attivi, prodotti biocidi e di articoli trattati;
- prodotti individuati dall'Autorità competente nazionale secondo segnalazioni pervenute;
- prodotti segnalati dall'ECHA o dalle Autorità competenti all'Enforcement degli Stati Membri dell'UE o dell'AEE.
- secondo quanto previsto dai manuali dei progetti BEF 1,2 e 3

Le attività di controllo possono essere svolte in qualunque periodo presso:

- Sede del titolare all'immissione in commercio;
- Stabilimento di produzione;
- Depositi o magazzini;
- Rivenditori (commercianti all'ingrosso o al dettaglio) ed utilizzatori professionali (imprese di cui L. 25-1-1994 n. 82 "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" DECRETO 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione") così come aziende che in base alla classificazione statistica delle attività economiche NACE (Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006) riguardano: commercio al dettaglio di articoli vari (47; 47.11; 47.19; 47.6), settore pitture, vernici, smalti, adesivi sintetici (20.30), commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso Internet (47.91), settore materiali per costruzioni (refrattari, cemento, calce e gesso, etc.) e mobili (23.2; 23.3; 23.50; 23.65; 31; 46.47; 46.73; 47.5; 47.59), prodotti chimici di base, organici, inorganici, e materie plastiche (20; 20.10; 20.13; 20.14; 20.15; 20.16; 20.50; 20.59), commercio all'ingrosso, elettrodomestici, macchinari e altri prodotti

6

(46.43; 46.18; 46.19; 46.7; 46.69; 46.51; 46.74; 46.9), commercio prodotti di consumo (46.40; 46.49; 47.78).

6.REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI ANNUALI

Entro e non oltre il 31 marzo 2027 le autorità territoriali preposte ai controlli relazionano all'ACN le risultanze dell'attività di controllo svolte in attuazione del presente piano e nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per i progetti BEF-1, BEF-2 e BEF-3 e secondo quanto previsto dai manuali degli stessi ed effettuate entro il 31 dicembre 2026.

Nello specifico compilano il format tecnico unico della rendicontazione dei controlli REACH e Biocidi (Allegato 3 del presente documento), redatto in collaborazione con l'Ufficio 4 della Direzione Generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema , e lo trasmettono via pec all'Ufficio 8 della Direzione Generale dei Dispositivi medici e del Farmaco all'indirizzo PEC: dgfdm@postacert.sanita.it

Entro il 30 giugno 2027, l'Ufficio 8 elabora una Relazione sulle attività di controllo sui prodotti biocidi riferita all'anno precedente e la pubblica sul sito web del Ministero della Salute.

7. FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ISPETTORI

Gli obiettivi dei controlli del presente piano sono commisurati alle attività formative che sono state erogate agli ispettori delle autorità territoriali. Vedi paragrafo 1 del presente PNCB.

L'Ufficio 8 della DGFDm fornisce, inoltre, attività di supporto agli ispettori delle Regioni o della Provincie autonome che, nell'ambito di una visita ispettiva prevista dal Piano nazionale controlli sui biocidi, dovessero rilevare una non conformità o in caso di dubbi interpretativi in merito alla classificazione di un prodotto o ritengano necessario avere chiarimenti da parte dell'ANC.

Utilizzare l'apposita scheda per l'invio di richieste di supporto all'Ufficio 8. Le richieste vanno inviate esclusivamente tramite la posta certificata all'indirizzo: dgfdm@postacert.sanita.it e per conoscenza al Direttore dell'Ufficio 8 Dottoressa Raffaella Perrone r.perrone@sanita.it e al referente per i controlli sui biocidi Dottoressa Antonina Longo an.longo@sanita.it. La scheda per la richiesta di supporto è riportata nell'Allegato 2 del presente documento.

8. CONTROLLI ANALITICI

Per le analisi quali-quantitative sui prodotti biocidi ed articoli trattati ci si avvale dell'organizzazione identificata nell'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 Rep. Atti n. 88/CSR. Per i controlli analitici si fa riferimento alla rete dei laboratori di controllo e al gruppo di lavoro "Coordinamento della rete dei laboratori" coordinato dal CNSC dell'ISS già di riferimento anche per i controlli REACH-CLP.

Alle riunioni della rete dei laboratori convocate dal Coordinamento del CNSC dell'ISS, partecipano anche i rappresentanti della ex DGDMF del Ministero della salute già nominati ai sensi dell'articolo 5 co. 1 lett. a) del Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2017. La partecipazione avviene tramite invito del Coordinamento della rete dei laboratori ogni qualvolta vengono trattati argomenti inerenti i prodotti di cui al Reg. (UE) 528/2012 ed i relativi controlli.

Il controllo analitico è sempre consigliato per la verifica della correttezza della composizione dei prodotti biocidi ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e delle SDS, laddove si ritenesse necessario. Per il progetto BEF 3 vale quanto indicato al paragrafo 4 comma 5 del presente PNCB

7

Relativamente alla rendicontazione annuale le autorità territoriali preposte ai controlli relazionano le risultanze delle attività di controllo analitico, in caso di prodotti biocidi ed articoli trattati, sia alla Direzione Generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema per quanto di competenza, sia alla DGDMF, quest'ultima in quanto ACN sui Biocidi. La rendicontazione avviene sempre tramite il format unico di cui al punto 6 del documento.

Eventuali difformità rilevate a seguito dei controlli analitici dovranno essere comunicate all'Ufficio 8 della DGDMF e, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, vale quanto indicato al punto 9 del presente piano.

9. SANZIONI

1. Le attività di vigilanza e di accertamento ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 (G.U. serie generale n. 284 del 29/11/2021) sono espletate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 ottobre 2017.
2. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 provvede l'organo regionale territorialmente competente con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. Nel caso in cui le conclusioni dei controlli evidenzino delle non conformità, tali da individuare illeciti amministrativi, di cui al decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 (GU n 284 del 29/11/2021), i soggetti accertatori procedono ai sensi della Legge 689/81 per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori fornendo specifica evidenza delle non conformità riscontrate.
4. Competente a ricevere il pagamento in forma ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la regione territorialmente competente o l'ente individuato dalla normativa regionale.
5. I soggetti accertatori trasmettono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'ufficio regionale competente o all'ente, regionale o territoriale, individuato dalla normativa regionale.
6. La rilevazione di illeciti di natura penale prevede, invece, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

10. ALLEGATI

Allegato 1: Elenco dei punti di contatto nazionali

Allegato 2: Scheda per la richiesta di supporto alla ACN.

Allegato 1: Elenco dei punti di contatto nazionali Sicurezza Chimica Prodotto (REACH, CLP, BPR, PPP, Cosmetici, Detergenti)



Punti di contatto
Regioni e Province a

Allegato 2: Scheda per la richiesta di supporto alla ACN



scheda per la
richiesta di supporto.

Allegato 1: Elenco dei punti di contatto nazionali Sicurezza Chimica Prodotto (REACH, CLP, BPR, PPP, Cosmetici, Detergenti)

REGIONE	PUNTO DI CONTATTO REFERENTE DEI CONTROLLI (TITOLARE E SOSTITUTO)	INDIRIZZO E-MAIL E PEC
Friuli-Venezia Giulia	Dott.ssa Laura Leban	l.leban@asugi.sanita.fvg.it
Valle d'Aosta	Roberto Sordi Linda Brunello	rsordi@ausl.vda.it lbrunello@ausl.vda.it protocollo@pec.ausl.vda.it
Marche	Dott. Fabio Filippetti	fabio.filippetti@regione.marche.it
Piemonte	Dott. Ruggero Dal Zotto	ruggero.dalzotto@regione.piemonte.it sanita@cert.regionepiemonte.it
Lombardia	Dott.ssa Nicoletta Cornaggia Dott.ssa Veronica Todeschini	nicoletta_cornaggia@regione.lombardia.it veronica_todeschini@regione.lombardia.it
Sardegna	Dott.ssa Federica Tamponi Dott. Stefano Secci	fetamponi@regione.sardegna.it ; stefano.secci@aslcaqliari.it san.dgsan4@regione.sardegna.it
Toscana	Ing. Giovanna Bianco	giovanna.bianco@regione.toscana.it
Provincia autonoma di Bolzano	Dott. Flavio Ciesa Dott. Lino Wegher	flavio.ciesa@provincia.bz.it lino.wegher@sabes.it
Provincia autonoma di Trento	Dott. Francesco Pizzo Dott. Tommaso Pappalardo	francesco.pizzo@apss.tn.it tommaso.pappalardo@provincia.tn.it
Sicilia	Dott.ssa Maria Fascetto Sivillo Dott. Giovanni Bertolino	ufficio.reach@asp.enna.it Giovanni.bertolino@asptrapani.it
Emilia-Romagna	Dott. Celsino Govoni	Celsino.Govoni@regione.emilia-romagna.it segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

Veneto	Dott.ssa Sonia Russo	sonia.russo@regione.veneto.it
Lazio	Dott.ssa Alessandra Barca Dott. Carlo Muscarella	c.muscarella@ausl.latina.it
Campania	Dott.ssa Sansone Concetta Dott. Gerardo Vitale	Urp@pec.regione.campania.it dg04.farmaceutica@pec.regione.campania.it
Calabria	Dott. Dario Macchioni Dott.ssa Maria Antonietta Soccio	d.macchioni@regione.calabria.it mariaantonietta.soccio@asp.cz.it prevenzione.salute@pec.regione.calabria.it
Abruzzo	Dr. Ing. Katia Maiella	katia.maiella@asl.pe.it dpf@pec.regione.abruzzo.it
Molise	Dott. Michele Colitti	regionemolise@cert.regione.molise.it
Liguria	Dott.ssa Elena Nicosia Dott. Daniele Colobrarò	elena.nicosia@regione.liguria.it daniele.colobrarò@regione.liguria.it protocollo@pec.regione.liguria.it
Basilicata	Mariangela Mininni	sanita@cert.regione.basilicata.it dg.sanita@cert.regione.basilicata.it dg_sanita@regione.basilicata.it ass.sanita@cert.regione.basilicata.it mariangela.mininni@regione.basilicata.it
Puglia	Dott. Raffaello Maria Bellino Ing. Francesca Giangrande	raffaello.bellino@aslbat.it f.giangrande@regione.puglia.it
Umbria	Dott. Salvatore Macri Dott.ssa Manuela Mazzanti	smacri@regione.umbria.it manuela.mazzanti@uslumbria1.it

Allegato 2: Scheda per la richiesta di supporto alla ACN

Scheda allegata

**SCHEDA PER LE RICHIESTE DI SUPPORTO O DI INFORMAZIONI DEGLI ISPETTORI
CONTROLLI BIOCIDI****da inviare ad UFFICIO 8 DELLA DGFDM al seguente
indirizzo: dgfdm@postacert.sanita.it****Dati dell'Autorità Competente Controlli sui Biocidi**

Dipartimento _____

Indirizzo _____

N° telefono _____

Dati ispettori della regione /provincia autonoma che richiede le informazioni

Nome/Cognome _____ N° telefono _____

Nome /Cognome _____ N° telefono _____

**Dati dell'azienda ispezionata e del Legale Rappresentante o del Responsabile dell'immissione sul
mercato del prodotto biocida o dell'articolo trattato**

Denominazione dell'Azienda _____

Indirizzo dell'Azienda _____

Nome e Cognome del Legale Rappresentante dell'azienda /responsabile dell'immissione sul mercato del
prodotto biocida/articolo trattato_

Eventuale altro punto di contatto _____

Dati del prodotto biocida /articolo trattato

Nome commerciale del prodotto _____

Composizione _____

Principi attivi biocidi per i quali si chiede supporto specificando denominazione chimica e CAS

1° principio biocida _____

2° principio biocida _____

3° principio biocida _____

4° principio biocida _____

5° principio biocida _____

allegati:


Etichetta del prodotto o SPC
Verbale dell'ispezione
Scheda tecnica
Eventuali risultati analitici

Testo dell'istanza

Data, _____

Firma dell'Utente _____

ALLEGATO "C"



Programmazione					
PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP 2026					
Regione	PUGLIA				
OPERATORE EQUIVALENTE	5,5				
n. imprese	60				
Programmazione Funzionale all'indicatore LDA-NSG	n. controlli su prodotto (n. DETTAGLIO E' AD USO INTERNO)	Controlli REACH documentali	Obblighi	Metodologia indicativa	n. controlli su prodotto programmati
			Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6,8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
			Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA	
			Verifica degli obblighi di condizione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (Titolo II del REACH - articoli 25, 26, 30)		
			Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo III del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-9, REF-10, REF-11, pilot project PCN	90
			Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (Titolo V del REACH - articoli 37, 38, 39)		
			Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (Titolo VI del REACH, articoli 46, 49, 50)		
			Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-8, REF-12	
		Controlli CLP documentali	Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (Titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF-16, REF-17, pilot project cosmetici	
			Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 4 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12-15 del CLP)	REF-6, REF-14	90
			Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 9 e 49 del CLP)	REF-6	
			Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)		
			Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 26, 29, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogana, pilot project PCN, REF-13, REF-14	90
			Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-6, REF-13, REF-14	
			Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 35 e 40 del CLP)		
Controlli REACH analitici	Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele restrizione (articolo 45 del CLP)	pilot project PCN			
	Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48.2 del CLP)	REF-8, REF-13			
	Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VI del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-8, REF-12			
Controlli CLP analitici	Verifica degli obblighi di restrizione (Titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-12, pilot project cosmetici, REF-13, REF-14	172		
	Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA, REF-10			
	Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2, REF-5, REF-6, REF-14			
n. controlli su prodotto totali	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche (CF) della classificazione di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 1 e 10, articolo 5, articolo 6 del CLP)	REF-6, REF-14	12		
	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche (CF) della ricomposizione di una sostanza o una miscela (articoli 4, 7, 10, articoli 17, 23, 24, 30, 31, 32 e 33 del CLP)	REF-6, REF-14			
	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche (CF) dell'imballaggio di una sostanza o una miscela (articoli 4 paragrafi 1 e 10, articolo 35 del CLP)	REF-6, REF-14			
n. controlli su prodotto totali					
n. corsi formativi	3				
n. eventi informativi	20				

altri dettagli di programmazione (AD USO INTERNO)	dettaglio n. controlli analitici	analisi	matrice	n. campioni
		Cromo VI	Cemento	
	Falati restrizione S1	Giocattoli		16
	Falati restrizione S2	Giocattoli		16
	Toluene	Vernice spray		12
	Nichel	Bigiotteria		10
	Cadmio	Bigiotteria		10
	Piombo	Bigiotteria		10
	Microplastiche	Candelo, glitter, slime, olio lubrificante non già nel motore		12
	Toluene	Colle e vernici		12
	Benzene	Colle e vernici		12
	Cloroformio	Colle e vernici		12
	Bifenolo A	Giocattoli		12
	Principi attivi	Biocidi		12
	Parabeni	Igienizzanti		12
	Amianto	Polvere di talco (cosmetici)		12
	Lilial	Cosmetici		12
	TPO/DMTA	Smalto per unghie		12

Programmazione PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP 2026					
ASL	BARI				
OPERATORE EQUIVALENTE	2				
n. imprese	10				
Programmazione funzionale all'indicatore LEA-NSG	controlli REACH documentali	Obblighi	Metodologia indicativa	n. controlli su prodotto programmati	
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6,8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12		
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA		
		Verifica degli obblighi di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo II del REACH - articoli 25, 26, 30)			
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-6, REF-10, REF-11, pilot project PCN	15	
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH- articoli 37, 38, 39)			
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 46, 48, 50)			
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12		
	Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF-6, REF-12, pilot project cosmetics			
	n. controlli su prodotto (IL DETTAGLIO È AD USO INTERNO)	Controlli CLP documentali	Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 4 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6, REF-14	15
			Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 49 del CLP)	REF-6	
			Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)		
			Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 28, 29, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogana, pilot project PCN, REF-13, REF-14	15
			Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-6, REF-13, REF-14	
			Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 16 e 40 del CLP)		
			Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)	pilot project PCN	
			Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 49.2 del CLP)	REF-8, REF-13	
	Controlli REACH analitici		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	40
			Verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-11, pilot project cosmetics, REF-13, REF-14	
			Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA, REF-10	
Verifica della correttezza della SDS (articolo 31 del REACH)			REF-2, REF-5, REF-6, REF-14		
Controlli CLP analitici		Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche/degli etichettatura di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4, 7, 10, articoli 17, 23, 24, 30, 31, 32 e 33 del CLP)	REF-6, REF-14	2	
		Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche/degli etichettatura di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4 e 10, articolo 35 del CLP)	REF-6, REF-14		
n. controlli su prodotto totali				87	
n. consi formativi	1				
n. eventi informativi	4				

altri dettagli di programmazione (AD USO INTERNO)	dettaglio n. controlli analitici	analisi	matrice	n. campioni
		Cromo VI	Cemento	4
Plastati restrizione S1	Giocattoli	6		
Plastati restrizione S2	Giocattoli	6		
Toluene	Vernice spray	4		
Nichel	Bigiotteria	2		
Cadmio	Bigiotteria	2		
Piombo	Bigiotteria	2		
Microplastiche	Candele, glitter, slime, olio lubrificante non già nel motore	2		
Toluene	Colle e vernici	2		
Benzene	Colle e vernici	2		
Cloroformio	Colle e vernici	2		
Bofenolo A	Giocattoli	2		
Principi attivi	Biocidi	2		
Parabeni	Igienizzanti	2		
Amianto	Polvere di talco (cosmetici)	2		
Litai	Cosmetici	2		
TPO/DMTA	Smalto per unghie	2		

Programmazione PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP 2026				
ASL	BRINDISI			
OPERATORE EQUIVALENTE	0,5			
n. imprese	10			
Programmazione funzionale all'indicatore LEA-NSG	controlli REACH documentali	Obblighi	Metodologia indicativa	n. controlli su prodotto programmati
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6,8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA	
		Verifica degli obblighi di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo II del REACH - articoli 25, 26, 30)		
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-6, REF-10, REF-11, pilot project PCN	15
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH- articoli 37, 38, 39)		
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 46, 48, 50)		
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF-6, REF-12, pilot project cosmetics	
		Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 4 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6, REF-14	15
	Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 49 del CLP)	REF-6		
	Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)			
	Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 28, 29, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogana, pilot project PCN, REF-13, REF-14	15	
	Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-6, REF-13, REF-14		
	Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 36 e 40 del CLP)			
	Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)	pilot project PCN		
	Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 49.2 del CLP)	REF-8, REF-13		
	Controlli REACH analitici	verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	26
		verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-11, pilot project cosmetics, REF-13, REF-14	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA, REF-10	
	Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2, REF-5, REF-6, REF-14		
Controlli CLP analitici	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche/SA della classificazione di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 1 e 10, articolo 5, articolo 6 del CLP)	REF-6, REF-14	2	
	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche/SA della etichettatura di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4, 7, 10, articoli 17, 23, 24, 30, 31, 32 e 33 del CLP)	REF-6, REF-14		
	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche/SA dell'imballaggio di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4 e 10, articolo 35 del CLP)	REF-6, REF-14		
n. controlli su prodotto totali				73
n. consi formativi	0			
n. eventi informativi	4			

altri dettagli di programmazione (AD USO INTERNO)	dettaglio n. controlli analitici	analisi	matrice	n. campioni
		Cromo VI	Cemento	2
Plastati restrizione S1	Giocattoli	2		
Plastati restrizione S2	Giocattoli	2		
Toluene	Vernice spray	0		
Nichel	Bigiotteria	2		
Cadmio	Bigiotteria	2		
Piombo	Bigiotteria	2		
Microplastiche	Candele, glitter, slime, olio lubrificante non già nel motore	2		
Toluene	Colle e vernici	2		
Benzene	Colle e vernici	2		
Cloroformio	Colle e vernici	2		
Bofenolo A	Giocattoli	2		
Principi attivi	Biocidi	2		
Parabeni	Igienizzanti	2		
Amianto	Polvere di talco (cosmetici)	2		
Litai	Cosmetici	2		
TPO/DMTA	Smalto per unghie	2		

Programmazione PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP 2026					
ASL	BT				
OPERATORE EQUIVALENTE	0,5				
n. imprese	10				
Programma funzionale all'indicatore LEA-NSG	n. controlli su prodotto (IL DETTAGLIO È AD USO INTERNO)	controlli REACH documentali	Obblighi	Metodologia indicativa	n. controlli su prodotto programmati
			Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6,8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
			Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA	
			Verifica degli obblighi di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo II del REACH - articoli 25, 26, 30)		
			Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-6, REF-10, REF-11, pilot project PCN	15
			Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH- articoli 37, 38, 39)		
			Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 46, 48, 50)		
			Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
			Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF-6, REF-12, pilot project cosmetics	
			Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 4 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6, REF-14	15
			Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 49 del CLP)	REF-6	
			Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)		
			Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 28, 29, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-4, cooperazione dogana, pilot project PCN, REF-13, REF-14	15
			Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-6, REF-13, REF-14	
			Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 36 e 40 del CLP)		
Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)	pilot project PCN				
Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 49.2 del CLP)	REF-8, REF-13				
Controlli REACH analitici	Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12			
	Verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-11, pilot project cosmetics, REF-13, REF-14	28		
	Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA, REF-10			
	Verifica della correttezza della SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2, REF-5, REF-6, REF-14			
Controlli CLP analitici	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche/SA della classificazione di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 1 e 10, articolo 5, articolo 6 del CLP)	REF-6, REF-14	2		
	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche/SA della etichettatura di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4, 7, 10, articoli 17, 23, 24, 30, 31, 32 e 33 del CLP)	REF-6, REF-14			
		Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche/SA dell'imballaggio di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4 e 10, articolo 35 del CLP)	REF-6, REF-14		
n. controlli su prodotto totali					
				72	
n. consi formativi	2				
n. eventi informativi	2				

altri dettagli di programmazione (AD USO INTERNO)	dettaglio n. controlli analitici	analisi	matrice	n. campioni
		Cromo VI	Cemento	2
Plastati restrizione S1	Giocattoli	2		
Plastati restrizione S2	Giocattoli	2		
Toluene	Vernice spray	2		
Nichel	Bigiotteria	2		
Cadmio	Bigiotteria	2		
Piombo	Bigiotteria	2		
Microplastiche	Candele, glitter, slime, olio lubrificante non già nel motore	2		
Toluene	Colle e vernici	2		
Benzene	Colle e vernici	2		
Cloroformio	Colle e vernici	2		
Bofenolo A	Giocattoli	2		
Principi attivi	Biocidi	2		
Parabeni	Igienizzanti	2		
Amianto	Polvere di talco (cosmetici)	2		
Litai	Cosmetici	2		
TPO/DMTA	Smalto per unghie	2		

Programmazione PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP 2026				
ASL	FOGGIA			
OPERATORE EQUIVALENTE	0,5			
n. imprese	10			
Programmazione funzionale all'indicatore LEA-NSG	controlli REACH documentali	Obblighi	Metodologia indicativa	n. controlli su prodotto programmati
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6,8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA	
		Verifica degli obblighi di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo II del REACH - articoli 25, 26, 30)		
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-6, REF-10, REF-11, pilot project PCN	15
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH- articoli 37, 38, 39)		
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 46, 48, 50)		
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF-6, REF-12, pilot project cosmetics	
		Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 4 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6, REF-14	15
	Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 49 del CLP)	REF-6		
	Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)			
	Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 28, 29, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogana, pilot project PCN, REF-13, REF-14	15	
	Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-6, REF-13, REF-14		
	Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 36 e 40 del CLP)			
	Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)	pilot project PCN		
	Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 49.2 del CLP)	REF-8, REF-13		
	Controlli REACH analitici	verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	20
		verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-11, pilot project cosmetics, REF-13, REF-14	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA, REF-10	
	Verifica della correttezza della SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2, REF-5, REF-6, REF-14	2	
Controlli CLP analitici	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche/degli etichettatura di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4, 7, 10, articoli 17, 23, 24, 30, 31, 32 e 33 del CLP)	REF-6, REF-14		
	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche/degli etichettatura di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4 e 10, articolo 35 del CLP)	REF-6, REF-14		
n. controlli su prodotto totali				67
n. consi formativi	0			
n. eventi informativi	2			

altri dettagli di programmazione (AD USO INTERNO)	dettaglio n. controlli analitici	analisi	matrice	n. campioni
		Cromo VI	Cemento	2
Plastati restrizione S1	Giocattoli	2		
Plastati restrizione S2	Giocattoli	2		
Toluene	Vernice spray	0		
Nichel	Bigiotteria	0		
Cadmio	Bigiotteria	0		
Piombo	Bigiotteria	0		
Microplastiche	Candele, glitter, slime, olio lubrificante non già nel motore	2		
Toluene	Colle e vernici	2		
Benzene	Colle e vernici	2		
Cloroformio	Colle e vernici	2		
Bofenolo A	Giocattoli	2		
Principi attivi	Biocidi	2		
Parabeni	Igienizzanti	2		
Amianto	Polvere di talco (cosmetici)	2		
Litai	Cosmetici	2		
TPO/DMTA	Smalto per unghie	2		

Programmazione PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP 2026				
ASL	LECCE			
OPERATORE EQUIVALENTE	1			
n. imprese	10			
Programmazione funzionale all'indicatore LEA-NSG	controlli REACH documentali	Obblighi	Metodologia indicativa	n. controlli su prodotto programmati
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6,8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA	
		Verifica degli obblighi di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo II del REACH - articoli 25, 26, 30)		
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-6, REF-10, REF-11, pilot project PCN	15
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH- articoli 37, 38, 39)		
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 46, 48, 50)		
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF-6, REF-12, pilot project cosmetics	
		Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 4 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6, REF-14	15
	Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 49 del CLP)	REF-6		
	Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)			
	Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 28, 29, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogana, pilot project PCN, REF-13, REF-14	15	
	Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-6, REF-13, REF-14		
	Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 36 e 40 del CLP)			
	Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)	pilot project PCN		
	Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 49.2 del CLP)	REF-8, REF-13		
	Controlli REACH analitici	verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	28
		verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-11, pilot project cosmetics, REF-13, REF-14	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA, REF-10	
	Verifica della correttezza della SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2, REF-5, REF-6, REF-14		
Controlli CLP analitici	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche/degli etichettatura di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4, 7, 10, articoli 17, 23, 24, 30, 31, 32 e 33 del CLP)	REF-6, REF-14	2	
	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche/degli etichettatura di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4 e 10, articolo 35 del CLP)	REF-6, REF-14		
n. controlli su prodotto totali				72
n. consi formativi	0			
n. eventi informativi	4			

altri dettagli di programmazione (AD USO INTERNO)	dettaglio n. controlli analitici	analisi	matrice	n. campioni
		Cromo VI	Cemento	2
Plastati restrizione S1	Giocattoli	2		
Plastati restrizione S2	Giocattoli	2		
Toluene	Vernice spray	2		
Nichel	Bigiotteria	2		
Cadmio	Bigiotteria	2		
Piombo	Bigiotteria	2		
Microplastiche	Candele, glitter, slime, olio lubrificante non già nel motore	2		
Toluene	Colle e vernici	2		
Benzene	Colle e vernici	2		
Cloroformio	Colle e vernici	2		
Bofenolo A	Giocattoli	2		
Principi attivi	Biocidi	2		
Parabeni	Igienizzanti	2		
Amianto	Polvere di talco (cosmetici)	2		
Litai	Cosmetici	2		
TPO/DMTA	Smalto per unghie	2		

Programmazione PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP 2026				
ASL	TARANTO			
OPERATORE EQUIVALENTE	1			
n. imprese	10			
Programmazione funzionale all'indicatore LEA-NSG	controlli REACH documentali	Obblighi	Metodologia indicativa	n. controlli su prodotto programmati
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6,8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA	
		Verifica degli obblighi di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo II del REACH - articoli 25, 26, 30)		
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-6, REF-10, REF-11, pilot project PCN	15
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH- articoli 37, 38, 39)		
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 46, 48, 50)		
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF-6, REF-12, pilot project cosmetics	
		Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 4 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6, REF-14	15
	Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 49 del CLP)	REF-6		
	Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)			
	Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 28, 29, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogana, pilot project PCN, REF-13, REF-14	15	
	Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-6, REF-13, REF-14		
	Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 36 e 40 del CLP)			
	Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)	pilot project PCN		
	Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 49.2 del CLP)	REF-8, REF-13		
	Controlli REACH analitici	verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	30
		verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-11, pilot project cosmetics, REF-13, REF-14	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA, REF-10	
	Verifica della correttezza della SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2, REF-5, REF-6, REF-14		
Controlli CLP analitici	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche/degli etichettatura di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4, 7, 10, articoli 17, 23, 24, 30, 31, 32 e 33 del CLP)	REF-6, REF-14	2	
	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche/degli etichettatura di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4 e 10, articolo 35 del CLP)	REF-6, REF-14		
n. controlli su prodotto totali				77
n. consi formativi	0			
n. eventi informativi	4			

altri dettagli di programmazione (AD USO INTERNO)	dettaglio n. controlli analitici	analisi	matrice	n. campioni
		Cromo VI	Cemento	2
Plastati restrizione S1	Giocattoli	2		
Plastati restrizione S2	Giocattoli	2		
Toluene	Vernice spray	4		
Nichel	Bigiotteria	2		
Cadmio	Bigiotteria	2		
Piombo	Bigiotteria	2		
Microplastiche	Candele, glitter, slime, olio lubrificante non già nel motore	2		
Toluene	Colle e vernici	2		
Benzene	Colle e vernici	2		
Cloroformio	Colle e vernici	2		
Bofenolo A	Giocattoli	2		
Principi attivi	Biocidi	2		
Parabeni	Igienizzanti	2		
Amianto	Polvere di talco (cosmetici)	2		
Litai	Cosmetici	2		
TPO/DMTA	Smalto per unghie	2		



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PSS	DEL	2026	3	28.04.2026

PIANI NAZIONALI DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI PRODOTTI CHIMICI E SUI PRODOTTI BIOCIDI RELATIVI ALL'ANNO 2026 - PRESA D'ATTO - PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA CHIMICA DA REALIZZARE NELL'ANNO 2026 - APPROVAZIONE.

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFI



Firmato digitalmente da
Stolfa Regina
Firma del 28/04/2026 10:26:13
Serial: 587043
Valido dal 04/03/2025 al 04/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

